

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4314 del 16/09/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa azienda agricola L'Orto di Mari di Pace Maria Elena per l'impianto destinato ad attività di agriturismo con ristorazione e produzione e vendita prodotti ortofrutticoli, marmellate, conserve e sottaceti, sito in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 30, Loc. San Prospero.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4445 del 15/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'azienda agricola **L'Orto di Mari di Pace Maria Elena** per l'impianto destinato ad attività di agriturismo con ristorazione e produzione e vendita prodotti ortofrutticoli, marmellate, conserve e sottaceti, sito in Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 30, Loc. San Prospero.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa all'azienda agricola **L'Orto di Mari di Pace Maria Elena** (C.F. e P.IVA 03216441208) per l'impianto destinato ad attività di agriturismo con ristorazione e produzione e vendita prodotti ortofrutticoli, marmellate, conserve e sottaceti, sito in Comune di Imola, via San Prospero n. 30, Loc. San Prospero, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga l'azienda agricola **L'Orto di Mari di Pace Maria Elena** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- L'azienda agricola **L'Orto di Mari di Pace Maria Elena** (C.F. e P.IVA 03216441208) con sede legale ed l'impianto sito in Comune di Imola, via San Prospero n. 30, Loc. San Prospero, ha presentato, nella persona di Raffaella Manaresi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 10/04/2020 (Prot. n. 10835) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 11836 del 27/04/2020 (pratica SUAP n. 47/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/04/2020 al PG/2020/61446 e confluito nella **Pratica SINADOC 13041/2020**, ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii. ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per il procedimento congiunto di SCIA Urbanistica e di AUA, trasmettendo la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2020/67424 del 08/05/2020, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- A seguito della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, il Comune di Imola con proprio atto monocratico n. 802 del 12/06/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

15/06/2020 al PG/2020/85675, ha comunicato la conclusione negativa della conferenza di servizi inerente il procedimento congiunto di SCIA Urbanistica e di AUA con la possibilità all'istante di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 10-Bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. 17148 del 23/06/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/06/2020 al PG/2020/90297, ha trasmesso documentazione inviata dalla ditta in oggetto in data 18/06/2020, inerente la sola procedura di rilascio dell'A.U.A. e con contestuale richiesta di archiviazione della SCIA Urbanistica.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2020/94745 del 01/07/2020, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 15/09/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto L'Orto di Mari di Pace Maria Elena**  
**Comune di Imola (BO), via San Prospero n. 30, Loc. San Prospero**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso poderale di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge” ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera c, del D.Lgs. 125/20006 e ss.mm.ii. e del Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003, costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge provenienti dall’attività di lavaggio e trasformazione di prodotti ortofrutticoli in marmellate, conserve e sottaceti e di acque reflue domestiche dei servizi igienici e della cucina provenienti dall’attività di agriturismo con ristorazione.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge originate dall’attività di lavaggio e trasformazione di prodotti ortofrutticoli in marmellate, conserve e sottaceti e dalla cucina sono preventivamente trattate, assieme alle acque reflue domestiche saponose derivate dai 2 servizi igienici presenti, mediante pozzetto degrassatore (da 16 A.E.). Successivamente tali reflui sono trattati, assieme alle acque reflue domestiche nere derivate dai 2 servizi igienici preventivamente trattati in una fossa Imhoff (da 12 A.E.), in un impianto di depurazione a fanghi attivi (da 12 A.E.): a valle del depuratore, prima dello scarico, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti nel medesimo corpo ricettore non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

## Prescrizioni

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) la fossa Imhoff sia dotata di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
  - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatore, fossa Imhoff e impianto di depurazione a fanghi attivi) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
  - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
  - g) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
  - h) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti

- e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;
- i) qualora fosse presente una cella frigorifera atta a conservare i prodotti ortofrutticoli da mettere in vendita, le acque di condensa derivanti dal circuito idraulico della cella frigorifera, devono essere smaltite come rifiuto e non possono essere scaricate direttamente in corso d'acqua superficiale. Lo smaltimento/il recupero dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. La documentazione dell'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
  - j) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
  - k) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli Organi di Vigilanza e Controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
  7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
  9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.
  10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione tecnica illustrativa integrativa” datato 15/06/2020 (agli atti di ARPAE in data 23/06/2020 al PG/2020/90297).
- Elaborato “Tavola 4 - Progetto impianto di trattamento acque reflue” datato 08/06/2020 (agli atti di ARPAE in data 23/06/2020 al PG/2020/90297).

-----  
Pratica Sinadoc 13041/2020

Documento redatto in data 15/09/2020

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**